

**ARPAT – Dipartimento di Lucca**  
**Settore Versilia-Massaciuccoli**  
P.zza della Repubblica 16 – 55045 Pietrasanta (LU)

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. LU.01.05.25/1.48 del 18/09/2020 a mezzo: PEC

**Regione Toscana**  
**Direzione Ambiente ed Energia**  
**Settore VIA VAS**  
*Opere pubbliche di interesse strategico regionale*

**Oggetto:** L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019 e D.P.G.R. n. 19/r/2017 art. 17-bis. Procedimento di valutazione di impatto ambientale postuma, in occasione del rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativo all'esistente impianto di depurazione, situata in località il Pollino nel Comune Pietrasanta (LU). Proponente: GAIA S.p.A **\_ERRATA CORRIGE CONTRIBUTO VIAC**

In riferimento al contributo espresso in data 24/07/2020, inviato con prot n. 2020/50126, per un mero errore tecnico, è stata inserita una parte non corretta di valutazione della VIAC; si chiede pertanto di sostituire quanto riportato nel precedente documento con quanto segue, sia nella parte descrittiva che nelle conclusioni.

#### **Riferimenti:**

•Relazione dal titolo "Valutazione previsionale di impatto acustico L. 447/1995", datata 24.03.2020, a firma dei tecnici competenti in acustica ambientale Ing. Marco Angeloni e Ing. Giulia Bernardini, scaricata dal sito: <https://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale>

Per quanto riguarda la relazione acustica (di seguito VIAC) specificata nei riferimenti, si fa presente quanto segue.

- Come richiesto dalla DGRT n. 857/13 è necessario che la VIAC venga sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'attività;
- deve essere fornita evidenza che il calibratore acustico utilizzato per le misure fonometriche abbia il certificato di taratura in corso di validità;
- nella VIAC viene detto che la ditta si trova in prossimità di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani, tuttavia non viene valutato l'impatto acustico su tale attività, questo aspetto risulta da integrare in quanto, in generale, anche le attività sono dei recettori;
- risulta necessario valutare il rispetto dei cogenti limiti di rumore diurni e notturni ai recettori con riferimento anche ai piani più alti degli edifici e alle facciate più esposte, nelle condizioni di maggior impatto acustico della ditta.

Nella relazione non sono stati forniti i livelli sonori misurati (o calcolati) ai recettori, ma solo il risultato di misure nelle loro relative vicinanze ad un'altezza di 1,5 metri dal suolo; rispetto ai recettori le postazioni di misura talora erano più distanti (es. P1), talora impossibile ombra acustica (es. P3).

Non c'è certezza che l'impianto, se pur dichiarato con funzionamento a regime, operasse nelle condizioni di maggiore impatto acustico potendo infatti le sorgenti di rumore attaccare/staccare o avere diverse modalità di funzionamento (lo si può evincere dalle stesse dichiarazioni dei tecnici, si veda ad esempio il secondo paragrafo del Cap.7.9.2 a pag. 33 della VIAC); non sono state dichiarate le sorgenti di rumore attive e le relative modalità di funzionamento durante le misure di rumore ambientale.

Si fa presente la necessità, richiesta dal comma 2 del par. A.3.2 dell'Allegato A della DGRT 857/2013, di una *“descrizione delle principali sorgenti di emissione sonore che ne individui: localizzazione, connessioni strutturali col resto dell'edificio, diverse modalità e orari di funzionamento, livelli sonori di emissione”*.

Le valutazioni di rispetto dei limiti si basano su L95 e non sul Leq come invece previsto dalla norma, basandosi sull'ipotesi (esplicitata ad esempio alle pagg. 35 e 36 della VIAC) che la rumorosità dell'attività sia pressoché costante, ipotesi peraltro che non è stata verificata in quanto non sono state dichiarate le sorgenti effettivamente attive e le relative modalità di funzionamento durante le misure, segnalando, anzi, che ci sono sorgenti che attaccano/staccano, e che alcune non sempre sono attive; L95 è un valore inferiore al Leq e L95 sottostima la rumorosità della ditta; tale aspetto diviene più critico per il periodo di riferimento notturno.

Per tutto quanto sopra pertanto non vi è garanzia che sia stato valutato il maggior impatto acustico della ditta.

E' necessario indicare se le sorgenti di rumore che sono all'interno di locali fossero operative con porte/finestre chiuse o aperte.

Si ricorda che i valori limite assoluti di immissione *“[...] sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale”* (art. 2, comma 3, lettera a) della L.447/1995) e sono *“[...] riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti [...]”* (art. 3, comma 1 del DPCM 14/11/1997), mentre L95 è un indice statistico che dà conto del livello sonoro sotto cui non si scende per il 95% del tempo di misura, tale indice quindi “taglia” tutti i fenomeni acustici transitori o quelli che permangono per un tempo anche di poco inferiore a quello di misura: pertanto non è corretta la valutazione dei valori limite assoluti di immissione con L95.

Le misure di rumore residuo notturne sono state effettuate tra le 22 e le 23.30 circa, periodo nel quale c'è un traffico maggiore rispetto alle ore più profonde della notte (tipicamente tra le 3 e le 4, quando in alcune strade possono passare periodi significativi tra un transito veicolare e l'altro), quindi, poiché deve essere garantito il costante rispetto del differenziale, non vi è certezza che sia stato valutato il differenziale nelle condizioni più critiche; si ritiene auspicabile la conduzione di misure in una fascia oraria più tarda e di durata adeguata, da eseguirsi o riferirsi ai recettori.

Per il raffronto tra i livelli di rumore ambientale e residuo in P2 si osserva una possibile criticità sul differenziale diurno per il recettore R2, è necessaria pertanto una valutazione più accurata dei livelli sonori presenti in relazione ai limiti diurni e notturni; nelle misure selettive effettuate il 03/02/20 i tecnici valutano la rumorosità di varie sorgenti acustiche della ditta, tuttavia è necessaria anche una valutazione della rumorosità complessiva della ditta con l'indicazione delle sorgenti attive.

I tecnici, a seguito di verifica fonometrica, dichiarano il non rispetto del valore limite differenziale notturno in P2 (postazione vicino a R2) individuando quale sorgente responsabile del superamento del limite il compressore asservito alla nastropressa; per tale compressore è dichiarata la futura disattivazione a seguito della installazione di una centrifuga per il trattamento dei fanghi e che in seguito a ciò sarà impiegato solo per emergenza; tuttavia non sono indicate tempistiche per la sua messa a norma / disattivazione.

Considerato che il compressore attualmente è usato, non è indicato quando verrà disattivato e, anche dopo l'installazione di un nuovo macchinario, non ne è escluso il funzionamento si ritiene necessaria un'adeguata insonorizzazione del compressore fornendo un piano di risanamento acustico con una valutazione dell'efficacia attesa dell'intervento, avente almeno i contenuti dell'Allegato 5 “Misure previste (ove necessarie)” dell'Allegato A1 della DGRT n.857/13 e l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento.

Considerato che la per la centrifuga per il trattamento dei fanghi per cui è prevista la nuova installazione sono stati forniti dei dati di massima di rumorosità, risulta necessario valutare con maggiore accuratezza la rumorosità del macchinario quando i dati di targa effettivi saranno disponibili.

Le cartografie di pag. 43 e 44 mancano di una legenda con l'indicazione degli isolivelli sonori, inoltre non è indicata l'altezza a cui si riferisce il calcolo.

La cartografia degli isolivelli dell'Allegato 4 della VIAC fornisce il risultato dei calcoli a 2 metri di altezza, è necessario che le valutazioni di rispetto siano riferite anche ai piani più alti degli edifici interessati dalla rumorosità della ditta.

Si fa presente che per la dichiarazione di rispetto dei limiti resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. è necessaria la sottoscrizione del responsabile legale della ditta, inoltre la dichiarazione si riferisce alla configurazione futura della ditta, ma non alla situazione attuale per la quale in effetti, come indicato nella VIAC, è dichiarato il non rispetto del valore limite differenziale di immissione notturno.

## Conclusioni

Per quanto sopra si ritiene necessario che vengano fornite tutte le integrazioni richieste che sono state descritte nel presente documento e così riassunte:

- sottoscrizione della VIAC anche dal legale rappresentante dell'attività; infatti la dichiarazione di rispetto dei limiti resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. è necessaria la sottoscrizione del responsabile legale della ditta, inoltre la dichiarazione si riferisce alla configurazione futura della ditta, (non oggetto del procedimento di VIA postuma) ma non alla situazione attuale per la quale in effetti, come indicato nella VIAC, è dichiarato il non rispetto del valore limite differenziale di immissione notturno;
- certificato di taratura in corso di validità del calibratore acustico utilizzato per le misure fonometriche
- una
- valutazione dell'impatto acustico determinato dal depuratore dove il recettore è l'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani;
- valutazione del rispetto dei cogenti limiti di rumore diurni e notturni ai recettori con riferimento anche ai piani più alti degli edifici e alle facciate più esposte, nelle condizioni di maggior impatto acustico della ditta;
- dichiarazione delle sorgenti di rumore attive e le relative modalità di funzionamento durante le misure di rumore ambientale;
- valutazioni di rispetto dei limiti basate sul Leq, come previsto dalla norma
- indicazione se le sorgenti di rumore che sono all'interno di locali fossero operative con porte/finestre chiuse o aperte;
- per la valutazione del rumore residuo, conduzione di misure in una fascia oraria più tarda e di durata adeguata, da eseguirsi o riferirsi ai recettori;
- in P2 è stata osservata una possibile criticità sul differenziale diurno per il recettore R2, è necessaria pertanto una valutazione più accurata dei livelli sonori presenti in relazione ai limiti diurni e notturni;
- indicazione della tempistica per la messa a norma o disattivazione del compressore;
- anche dopo l'installazione di un nuovo macchinario, non ne è escluso il funzionamento si ritiene necessaria la valutazione di un'adeguata insonorizzazione del compressore fornendo un piano di risanamento acustico con una valutazione dell'efficacia attesa dell'intervento, avente almeno i contenuti dell'Allegato 5 "Misure previste (ove necessarie)" dell'Allegato A1 della DGRT n.857/13 e l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento;

- e cartografie di pag. 43 e 44 mancano di una legenda con l'indicazione degli isolivelli sonori, inoltre non è indicata l'altezza a cui si riferisce il calcolo;
- la cartografia degli isolivelli dell'Allegato 4 della VIAC fornisce il risultato dei calcoli a 2 metri di altezza, è necessario che le valutazioni di rispetto siano riferite anche ai piani più alti degli edifici interessati dalla rumorosità della ditta.

Scusandoci per il disagio relativo all'invio di un documento non corretto, si inviano cordiali saluti.

La Responsabile del Settore Versilia-Massaciuccoli  
*Dott.ssa Maria Letizia Franchi*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993